

# ***Dis-Coll per i collaboratori anche per gli eventi del 1° semestre 2017***

*L' Inps, con la Circolare n. 89 del 23 maggio 2017, ha preso in esame l'istituto della DIS-COLL, prorogata fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017.*

*In particolare vengono specificate le condizioni e i requisiti di spettanza e cumulabilità della prestazione.*

## **Normativa**

La Dis-coll è stata introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, dal DLgs 22/2015 in via sperimentale per l'anno 2015 e successivamente prorogata per le cessazioni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 dall'art. 1, comma 310 della legge n. 208/2015.

L' art.3, comma 3 octies del decreto legge 244/2016 ha esteso la tutela della prestazione anche per gli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.

## **Destinatari**

Sono destinatari della indennità DIS-COLL i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Rientrano nell'ambito della tutela in argomento anche i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni.

I lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ai fini dell'accesso alla prestazione in presenza dei requisiti legislativamente previsti, devono essere privi di partita IVA al momento della presentazione della domanda.

## **Diritto**

Per determinare se si ha diritto a percepire la Dis-Coll 2017, ovvero se si rispetta il requisito dell'iscrizione esclusiva alla Gestione Separata Inps l'Istituto previdenziale sottolinea come l'aliquota contributiva applicata dovrà essere pari al 32,72%. Nella circolare Inps del 23 maggio 2017 si specifica inoltre che per l'accesso alla Dis-Coll non

dovrà esservi sovrapposizione tra rapporto di collaborazione e contratto di lavoro subordinato o altra attività lavorativa.

I collaboratori che intendono presentare domanda di disoccupazione Dis-Coll 2017 e che risultano titolari di partita Iva inattiva (silente) dovranno, prima di presentare domanda Inps, procedere con la chiusura della partita Iva di cui si risulta titolari.

### ***Esclusioni***

Sono esclusi dalla Dis-Coll 2017 amministratori, sindaci, revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica e dottorandi, titolari di assegno di ricerca o di borsa di studio.

Requisiti per la domanda

- essere in stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- avere almeno tre mesi di contributi versati alla Gestione Separata Inps nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il giorno di cessazione del contratto di collaborazione. Sono considerati validi anche i periodi di contribuzione figurativa versati in caso di maternità.

Per soddisfare il requisito relativo allo stato di disoccupazione bisognerà risultar essere privi di impiego e dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro (DID) e la partecipazione alle misure di politica attiva del Cpi competente.

Nel rispetto dei seguenti requisiti e previa presentazione della domanda Inps, la Dis-Coll verrà corrisposta per un periodo di durata pari alla metà dei mesi o frazioni di mesi del rapporto di collaborazione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e la data di cessazione del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi che hanno già dato luogo al diritto a percepire la Dis Coll.

La durata massima della Dis Coll 2017 è di sei mesi.

### ***Presentazione della domanda***

- Per richiedere la Dis-Coll 2017 è necessario presentare domanda Inps entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione. La Dis-Coll spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla perdita involontaria di lavoro.

- Nel caso di domanda inviata successivamente agli 8 giorni, si avrà diritto a percepire l'indennità di disoccupazione a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda di Dis-Coll 2017.
- Eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre il termine, nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non determinano né slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di Dis-Coll 2017 e non incidono sulla decorrenza della indennità.
- Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda Dis-Coll 2017 decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.
- Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda di Dis-Coll 2017 rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Per presentare la domanda l'Inps mette a disposizione la procedura telematica tramite l'applicazione DsWeb accessibile nella sezione Dis-Coll disoccupazione per i collaboratori

In alternativa la domanda può essere inviata tramite Contact center Inps o patronato.

### ***Dis-Coll 2017 e contratto di lavoro subordinato, accessorio o autonomo***

Per ricevere la Dis-Coll 2017 requisito fondamentale è la permanenza dello stato di disoccupazione in tutto il periodo in cui si ha diritto a percepire l'indennità dall'Inps.

- Nel caso di contratto di lavoro subordinato di durata inferiore o pari a 5 giorni stipulato in data successiva alla presentazione della domanda, la Dis-Coll verrà sospesa per tale periodo. Per contratti di lavoro subordinato di durata superiore ai 5 giorni la Dis-Coll 2017 viene revocata e decade il diritto a beneficiare del sussidio di disoccupazione.
- Nel caso in cui il collaboratore che ha presentato domanda di disoccupazione Dis-Coll 2017 intraprenda attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o

parasubordinata è necessario inviare comunicazione all'Inps dell'avvio attività entro 30 giorni dalla data di avvio nei casi in cui il reddito presunto risulti:

- pari a 8.000 euro in caso di lavoro parasubordinato
- pari a 4.800 euro per lavoro autonomo.

Se il reddito dichiarato risulterà inferiore o pari ai seguenti limiti la Dis-Coll 2017 verrà ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto per il periodo che va dalla data di inizio attività a quella in cui termina la fruizione dell'indennità di disoccupazione. Allo stesso modo è obbligatoria la comunicazione del reddito presunto o conseguito in caso di variazioni, per permettere all'Inps di effettuare il nuovo calcolo.

- In caso di prestazioni di lavoro accessorio la circolare Inps precisa che è ammessa la cumulabilità della Dis-Coll con i redditi derivanti da attività di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro netti all'anno e che in tali casi non è necessaria nessuna comunicazione all'Inps. Per lavoro accessorio dai quali derivi una retribuzione maggiore e fino a 7.000 euro la Dis-Coll 2017 verrà ridotta di un importo dell'80 per cento ed è obbligatoria la comunicazione all'Inps.

*Si ricorda, infine, che l'indennità sarà strutturale in relazione agli eventi di disoccupazione dal prossimo 1° luglio ed estesa ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, con le attese norme del Jobs act del lavoro autonomo*